



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i rischi della responsabilità civile professionale dei medici specialisti e specializzandi in reumatologia iscritti alla SIR – Società Italiana di Reumatologia, per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.



Cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Sono previste le seguenti garanzie:

✓ La copertura di Responsabilità Civile Professionale ha per oggetto le seguenti garanzie (che operano se espressamente richiamate nel Certificato di Adesione):

- RC Professionale per colpa grave per l'Assicurato/Aderente che svolge la sua attività professionale come dipendente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale o come dipendente di Struttura Privata o come Libero Professionista che esercita in Struttura Sanitaria senza alcuna obbligazione contrattuale con il paziente (CG Colpa Grave);
- RC Professionale per l'Assicurato/Aderente che svolge la sua attività in regime libero professionale (LP – Libera Professione).
- RC Medico iscritto a Scuola di specializzazione (S – Specializzando).

Sono comprese le garanzie:

- ✓ Conduzione dello studio per effettuazione di attività libero professionali (solo in abbinamento alla copertura LP – Libera Professione)
- ✓ R.C. Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy)

Se richiamata nel Certificato di Adesione opera anche la garanzia:

- ✓ RC per il ruolo di Primario Direttore di Struttura SSN – Unità semplice o complessa (PD – Primario Direttore UO).

La polizza è stipulata nella forma "claims made" a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del l'Assicurato/Aderente durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa e da lui denunciate a Generali Italia durante lo stesso periodo.

La copertura è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro, per persona, per danni a cose e per periodo di efficacia della copertura indicata nel Certificato di Adesione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato/Aderente nel corso della stessa e con la franchigia, indicati nel Certificato di Adesione.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Soggetti non considerati terzi:

- × il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Aderente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- × i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti e i praticanti e chi si trova con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- × le società in cui l'Assicurato/Aderente riveste la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

L'assicurazione non comprende i danni:

- × diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
- × che conseguono a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Aderente e che non gli derivano dalla legge; che derivano dallo svolgimento abusivo della professione e/o non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti; relativi a rimborso ai Clienti di quanto corrisposto all'Assicurato/Aderente a titolo di compenso professionale;
- × da furto, incendio di cose dell'Assicurato/Aderente o da lui detenute e alle cose che l'Assicurato/Aderente ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- × causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- × che derivano da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.);
- × che derivano da attività di sperimentazione clinica e di ricerca e sperimentazione di farmaci;
- × che derivano dalla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato/Aderente;
- × che derivano all'Assicurato/Aderente per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui (comprese persone di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività) o che derivano da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati;
- × che derivano dalla pratica di tecniche di fecondazione assistita;
- × che derivano dall'effettuazione di analisi chimiche nel settore merceologico ed ambientale e/o indagini ed analisi a carattere genetico e/o prenatale;
- × che derivano dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive nonché da pratiche mediche considerate doping;
- × da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- × che derivano dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- × che derivano da atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; direttamente o indirettamente causati o derivati da, o che si sono verificati in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; causati o derivati da, o che si sono verificati in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

- × di qualunque natura che derivano da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto; danni che derivano o sono conseguenza dell'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- × derivanti da interventi di chirurgia estetica e/o trattamenti di medicina estetica e/o di cosmesi nonché da esecuzione di tatuaggi e piercing;
- × relativi a Richieste di risarcimento che possano pervenire durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che sono connessi a "circostanze" o "fatti" noti all'Assicurato prima della decorrenza della copertura assicurativa.

Sono inoltre esclusi i danni:

- × da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- × da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- × che derivano dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- × da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali e attività di Direttore Sanitario e/o di dirigente responsabile di reparti o di altra unità, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche e private, ferma restando l'operatività della garanzia per la personale responsabilità professionale dell'Assicurato/Aderente;
- × che derivano da conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, o da immunodeficienza acquisita, patologie correlate, epatiti e/o da contagio in genere;
- × che derivano dall'attività svolta per conto di Federazioni Sportive, Associazioni e Società Sportive militanti in campionati professionisti o semi professionisti;
- × che derivano dalla proprietà e conduzione dello studio professionale o dalla conduzione dei locali e delle attrezzature della struttura di appartenenza utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale.

Oltre a quanto sopra:

Limitatamente alla garanzia Conduzione dello studio per effettuazione di attività libero professionali, l'assicurazione non comprende i danni che derivano:

- × da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- × da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;
- × da umidità, stitlicidio od insalubrità dei locali;
- × all'Assicurato/Aderente, nella sua qualità di committente di lavori edili, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- × dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
- × da attività esercitate nel fabbricato, ad eccezione di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- × da proprietà, gestione, conduzione di cliniche, case di cura e poliambulatori.

Limitatamente alla garanzia "R.C. Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy)", l'assicurazione non opera:

- × se i dati non sono conservati con le modalità previste dal Reg. UE 2016/679 e normativa vigente;
- × per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- × per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- × per i danni non patrimoniali di cui all'art. 15, 2° comma del Reg. UE 2016/679 e di quelli di cui all'articolo 2059 del codice civile;
- × per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato/Aderente o al datore di lavoro;
- × se l'Assicurato/Aderente è responsabile del trattamento dei dati nell'ambito di strutture o presidi sanitari pubblici o privati per conto dei quali presta la sua opera.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo e Franchigie che vengono riepilogati nel DIP aggiuntivo e nel Certificato di Adesione.

Per Franchigia si intende la parte del danno espressa quale importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato/Aderente in caso di Sinistro.

Specifici limiti di indennizzo sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per errori posti in essere nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

L'Assicurato/Aderente all'atto della prima adesione o del rinnovo deve sottoscrivere il Modulo di Adesione.

L'Assicurato/Aderente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Deve inoltre comunicare a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'Assicurato/Aderente ha l'obbligo di presentare denuncia di sinistro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto a Generali Italia e/o all'intermediario.



Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo per le adesioni con decorrenza:

- dalle ore 24 del 30 Giugno 2023 alle ore 24 del 31 Ottobre 2023: per questo periodo è pari ai 50% del premio annuo con scadenza del relativo Certificato di Adesione alle ore 24 del 31 Dicembre del 2023.
- dalle ore 24 del 30 Ottobre 2023 alle ore 24 del 31 Dicembre 2023: per questo periodo è pari ai 14/12 del premio annuo con scadenza del relativo Certificato di Adesione alle ore 24 del 31 Dicembre del 2024.
- dalle ore 24 del 30 Giugno 2024 alle ore 24 del 31 Dicembre 2024: per questo periodo è pari ai 50% del premio annuo con scadenza del relativo Certificato di Adesione alle ore 24 del 31 Dicembre del 2024.

Le adesioni "infra-mese" sono conteggiate come mese intero.

Il Premio deve essere pagato all'intermediario tramite bonifico bancario o carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La convenzione ha validità dalle ore 24 del 28.02.2023 alle ore 24 del 31.12.2024 senza tacito rinnovo.

La copertura per singolo Assicurato/Aderente ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Certificato di Adesione se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura per il singolo Assicurato/Aderente finisce in ogni caso alla data di scadenza indicata nel Certificato di Adesione, senza necessità di disdetta.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato/Aderente nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste sono relative a comportamenti posti in essere nei 10 anni precedenti alla data di decorrenza del Certificato di Adesione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato/Aderente ha tempo 14 giorni dalla trasmissione all'intermediario del Modulo di Adesione o dal pagamento del premio all'intermediario, per esercitare il diritto di ripensamento, salvo che nei 14 giorni l'Assicurato/Aderente non ha subito sinistri o non ha ricevuto richieste di risarcimento.

In caso di esercizio del diritto di ripensamento Generali Itali rimborsa il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.